

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 12 luglio 2021

Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea». (21A04766)

(GU n.190 del 10-8-2021)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e, in particolare, l'art. 30-sexies, che al comma 4 apporta modifiche al citato decreto legislativo n. 264 del 2006, prevedendo, al comma 5, che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in conformita' a quanto previsto dal comma 4»;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle modifiche introdotte dal suddetto art. 30-sexies e di completare la disciplina attuativa apportando le necessarie modifiche e integrazioni agli allegati del citato decreto legislativo n. 264 del 2006, nonche' integrandoli con riferimento alle nuove disposizioni come inserite dal decreto-legge n. 41 del 2021;

Ritenuto, pertanto, che la disciplina dei procedimenti amministrativi inerenti al processo di convergenza ai requisiti minimi di sicurezza fissati dalla direttiva presuppone un intervento anche sugli allegati al citato decreto n. 264 del 2006;

Vista la proposta trasmessa dalla Commissione permanente per le gallerie, con nota n. 6821 del 6 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato 1 «Glossario» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la definizione: «LIVELLO GLOBALE DI SICUREZZA

Livello di sicurezza del sistema galleria fornito dalle misure di sicurezza installate.» e' inserita la seguente: «LUNGHEZZA EFFICACE

Distanza tra gli imbocchi o interdistanza massima tra uscite di emergenza fruibili.»;

b) dopo la definizione: «MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE

Provvedimenti complementari che integrano i requisiti minimi di sicurezza e sono finalizzati al perseguimento di un minore livello di rischio per le gallerie che presentano caratteristiche speciali rispetto ai parametri di sicurezza, tali da determinare condizioni di maggiore potenziale pericolo» e' inserita la seguente: «MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME

Provvedimenti temporanei, di natura impiantistica o gestionale, mirati a ridurre la probabilita' di accadimento o le conseguenze di eventi incidentali.»;

c) le definizioni: «ZONA DI APPROCCIO ALLA GALLERIA e ZONA DI IN USCITA ALLA GALLERIA» sono sostituite dalla seguente: «ZONA DI APPROCCIO O DI USCITA ALLA GALLERIA

Tratta stradale precedente l'ingresso in galleria ove le condizioni di esercizio possono influenzare la sicurezza della marcia in sotterraneo».

Art. 2

Modifiche all'allegato 2 «Misure di sicurezza» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1.1.2., le parole: «parametri quali» sono sostituite dalla seguente: «parametri»;

b) al punto 1.1.3., primo periodo, le parole: «misure di sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare» sono sostituite dalle seguenti: «misure di sicurezza o un equipaggiamento supplementare» e, al secondo periodo, le parole: «della natura e dell'ampiezza» sono sostituite dalle seguenti: «della natura e dell'importanza»;

c) al punto 1.2.1., le parole: «la seguente procedura:» sono sostituite dalle seguenti: «la seguente procedura.»;

d) al punto 2.1.1., le parole: «il dislivello» sono sostituite dalle seguenti: «la pendenza»;

e) al punto 2.1.3., al secondo periodo, le parole: «dell'organizzazione della piattaforma» sono sostituite dalle parole: «del numero di corsie», le parole: «di progetto della strada» sono sostituite dalle seguenti: «massima consentita» e, al terzo periodo, dopo le parole «Se particolari circostanze» e' inserita la seguente: «geomorfologiche»;

f) al punto 2.2.3., le parole: «dislivelli superiori» sono sostituite dalle seguenti: «pendenza superiore»;

g) al punto 2.3.7., le parole: «di lunghezza» sono sostituite dalle seguenti: «con lunghezza efficace» e le parole «l'efficacia della realizzazione delle uscite di emergenza, se mancanti,» sono sostituite dalle seguenti: «l'efficacia della realizzazione di nuove uscite di emergenza»;

h) il punto 2.4.1. e' sostituito dal seguente: «2.4.1. Nelle gallerie a doppio fornice, se i fornici si trovano allo stesso livello, o quasi, devono essere previste almeno ogni 1.500 m delle gallerie trasversali adatte ai servizi di pronto intervento.»;

i) al punto 2.8.1., le parole «decreto ministeriale n. 3476 del 14 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, n. 3476, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2005, n. 295, e successive modificazioni»;

l) al punto 2.9.1., dopo le parole: «arresto del traffico per incidenti» sono inserite le seguenti «o altri eventi»;

m) al punto 2.12., le parole: «I segnali e i pannelli da usare nelle gallerie devono essere conformi al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'allegato 4-bis figurano i segnali e i pannelli da usare nelle gallerie»;

n) al punto 2.13.2., le parole: «previa autorizzazione da parte dell'Autorita' amministrativa» sono soppresse;

o) al punto 2.19.:

1) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie nuove, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

2) nella tabella riepilogativa dei requisiti minimi gallerie esistenti, nella cella Note, punto 2.12, le parole: «allegato 5» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 4-bis»;

p) al punto 3.1., la parola: «continuita'» e' sostituita dalla seguente: «fluidita'»;

q) il punto 3.4., «Gestione degli incidenti» e' sostituito dal seguente: «Gestione degli eventi e degli incidenti»;

r) al punto 3.4., primo periodo, dopo le parole: «In caso di» sono inserite le seguenti: «evento o di» e, al primo capoverso, terzo periodo, le parole: «ai veicoli non coinvolti nell'incidente» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli non coinvolti»;

s) al punto 3.7., le parole: «su base individuale» sono sostituite dalle seguenti: «caso per caso».

Art. 3

Modifiche all'allegato 4 «Approvazione del progetto, documentazione di sicurezza, messa in esercizio di una galleria, modifiche ed esercitazioni periodiche» del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. All'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 2.4, dopo le parole «per garantire il funzionamento e la manutenzione della galleria» e' inserito il seguente alinea: «- il piano dettagliato di manutenzione programmata delle opere e degli impianti, inclusivo di piano di monitoraggio sulla base anche della raccomandabile installazione di sensori dotati di indirizzo IP per il collegamento in rete;»;

b) al punto 2.4, inserire, in fine, i seguenti alinea:

«- gli elaborati grafici "as-built" delle opere e degli impianti;»;

«- la dichiarazione del responsabile della sicurezza riguardo l'esito delle relative verifiche di funzionalita' e sicurezza delle opere e degli impianti realizzati, a garanzia dell'avvenuto soddisfacimento dei requisiti prestazionali del progetto della sicurezza approvato.»;

c) dopo il punto 2.5, e' inserito il seguente: «2.6 Al fine di garantire l'efficienza dell'attivita' di manutenzione e di quella ispettiva, e' raccomandabile che la documentazione di sicurezza sia implementata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione per le infrastrutture, ai sensi dell'art. 23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

d) al punto 3.2, le parole: «, nonche' in caso di chiusura al traffico protrattasi per almeno 30 giorni» sono soppresse.

Art. 4

Inserimento degli allegati 4-bis e 4-ter al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264

1. Dopo l'allegato 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 sono inseriti i seguenti:

«Allegato 4-bis segnaletica per le gallerie

1. Requisiti generali

Nelle gallerie devono essere utilizzati i segnali e simboli stradali, preferibilmente luminosi, secondo i modelli e le figure di cui agli allegati al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", di seguito descritti, in coerenza con quanto previsto nella convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, e successivi aggiornamenti, salvo quanto diversamente indicato. La segnaletica di emergenza deve essere coordinata nel piu' generale progetto per l'approvazione della segnaletica.

1.1. Gli impianti di sicurezza nelle gallerie elencati di seguito sono indicati tramite segnali stradali:

1.1.1. piazzole;

1.1.2. uscite di emergenza;

1.1.3. vie di fuga: le due uscite di emergenza piu' vicine sono indicate sulle pareti laterali con pannelli posti tra loro a una distanza non superiore a 25 m e a un'altezza compresa tra 1,0 e 1,5 m dal livello della via di fuga, con indicazione delle relative distanze dalle uscite;

1.1.4. stazioni di emergenza: segnali per indicare la presenza di telefoni di emergenza e di estintori.

1.2. Radio:

Nelle gallerie in cui gli utenti possono ricevere informazioni tramite la loro radio, opportuni segnali collocati prima dell'ingresso indicano in che modo ricevere tali informazioni.

1.3. I segnali sono progettati e posizionati in modo da essere chiaramente visibili.

2. Descrizione di segnali e pannelli

La segnaletica appropriata e' utilizzata, se necessario, nella zona di preavviso prima dell'ingresso della galleria, all'interno della galleria e dopo l'uscita dalla galleria. Nel progettare la segnaletica di una galleria si tiene conto delle condizioni del traffico locale e della costruzione, nonche' di altre condizioni di ordine locale, tra le quali gli spazi disponibili, che possono condizionare anche la scelta delle dimensioni dei segnali.

2.1. Segnale di galleria

A ciascun ingresso della galleria deve essere collocato il segnale di cui alla fig. 1, che impone le seguenti norme di comportamento:

a) accendere le luci anabbaglianti;

b) divieto di fermata e di sosta;

c) divieto di compiere inversioni di marcia;

d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.

L'indicazione della lunghezza deve figurare in un pannello integrativo di cui alla fig. 1a.

Per le gallerie di lunghezza superiore a 3.000 m, la rimanente lunghezza della galleria deve essere indicata ogni 1.000 m.

Puo' anche essere indicato il nome della galleria in un ulteriore pannello integrativo di cui alla fig. 1b.

Parte di provvedimento in formato grafico

2.2. Segnale di informazioni disponibili via radio

Il segnale e' quello esemplificato nella fig. 2 che indica la frequenza d'onda sulla quale si possono ricevere notizie e informazioni sulla circolazione stradale.

Parte di provvedimento in formato grafico

2.3. Segnaletica orizzontale

Una delimitazione orizzontale deve essere usata al bordo della carreggiata. In caso di gallerie bidirezionali, devono essere usati mezzi chiaramente visibili lungo la linea mediana (singola o doppia) che separa le due direzioni di marcia, omologati o approvati dal

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

2.4. Segnali e pannelli per indicare gli impianti presenti
Stazioni di emergenza

Nelle stazioni di emergenza devono essere esposti segnali informativi, di cui alla fig. 3a e alla fig. 3b, che indicano agli utenti della strada l'equipaggiamento disponibile, quali:

Parte di provvedimento in formato grafico

Nelle stazioni di emergenza separate dalla galleria da una porta, un testo chiaramente leggibile e redatto nelle lingue appropriate precisa che la stazione di emergenza non garantisce la protezione in caso di incendio. Un esempio e' riportato di seguito:

"QUESTA AREA NON GARANTISCE LA PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO

Seguire i segnali verso l'uscita di emergenza".

Piazzole

I segnali per indicare le piazzole sono quelli di cui alla fig. 4a e alla fig. 4b, con il fondo del colore relativo al tipo di viabilita'.

I telefoni e gli estintori devono essere indicati da un pannello supplementare o essere inclusi nello stesso segnale a formare un pannello composito.

Parte di provvedimento in formato grafico

Uscite di emergenza

I segnali per indicare le uscite di emergenza sono riportati di seguito:

Parte di provvedimento in formato grafico

I simboli di cui alla fig. 5 si riferiscono ad uscite di emergenza verso l'esterno o verso altri fornici.

Parte di provvedimento in formato grafico

I pannelli di fig. 6 si riferiscono invece ad uscite di emergenza verso rifugi con vie di fuga separate dai fornici; sono applicati a parete in corrispondenza dell'uscita.

E' inoltre necessario indicare sulle pareti laterali della galleria le due uscite piu' vicine. Alcuni esempi sono riportati di seguito (fig. 7):

Parte di provvedimento in formato grafico

Uno o piu' pannelli (al massimo tre) tra le due uscite piu' vicine possono essere sostituiti da segnali luminosi compositi come di seguito esemplificato seguito (fig. 8):

Parte di provvedimento in formato grafico

Segnali delle corsie

I segnali, di cui alla fig. 9, devono essere circolari, con diametro opportuno.

Parte di provvedimento in formato grafico

Segnaletica a messaggio variabile

Ogni segnale a messaggio variabile deve informare chiaramente gli utenti sulla congestione del traffico, le interruzioni del traffico, gli incidenti, gli incendi o ogni altro pericolo.».

«Allegato 4-ter definizione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie della rete stradale transeuropea

1. Misure di sicurezza temporanee minime

1.1 Le misure di sicurezza temporanee minime sono provvedimenti, di natura impiantistica e gestionale, mirati a ridurre la probabilita' di accadimento e/o le conseguenze di eventi incidentali.

1.2 Nella tabella 1 sono riportate le misure di sicurezza temporanee minime in funzione del non soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dall'allegato 2.

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3 In presenza di non conformita' anche solo di uno dei requisiti minimi previsti all'allegato 2, occorre adottare per tutte le gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione:

adeguata riduzione del limite massimo di velocita' rispetto al limite vigente;

divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 t e agli autobus;

distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore a 100 m.

Occorre predisporre il controllo dei sopra citati limiti di circolazione con sistemi dedicati caratterizzati da una gia' comprovata efficacia.

1.4 In assenza del drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici (punto 2.6 dell'allegato 2), il gestore deve valutare la disponibilita' di percorsi alternativi su cui poter indirizzare il transito di veicoli trasportanti merci pericolose, con interdizione al transito di questi mezzi nelle gallerie.

I percorsi alternativi eventualmente individuati dal gestore dovranno essere comunicati contestualmente alla Commissione e alle Prefetture competenti, per le valutazioni di cui all'art. 4, comma 10.

In caso non siano individuabili percorsi alternativi da parte del gestore, si dovranno adottare procedure e strumenti volti alla limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati sulla piattaforma stradale, avvalendosi di personale specializzato, ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad esempio contingentamento o scorta, atte alla mitigazione del rischio incidenti.

2. Documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime

2.1 Il gestore della galleria redige la documentazione tecnica per singola galleria e la tiene costantemente aggiornata fornendone copia al responsabile della sicurezza.

2.2 In particolare, la documentazione tecnica delle misure di sicurezza temporanee minime, da trasmettere alla Commissione, contiene:

a) una descrizione dello stato di fatto della galleria e delle relative zone di imbocco, con la descrizione delle caratteristiche geometriche, funzionali e strutturali. La descrizione e' corredata dai relativi elaborati tecnici e contiene le disposizioni gestionali e operative attualmente presenti, comprensive del regime di circolazione vigente (limite massimo di velocita', divieto di sorpasso, distanziamento minimo obbligatorio e veicoli ai quali si applicano le restrizioni);

b) lo stato di conformita' ai requisiti minimi previsti dall'allegato 2;

c) una descrizione delle misure di sicurezza temporanee minime, comprensiva di elaborati sinottici utili per una piena e corretta comprensione delle stesse;

d) uno studio di approfondimento tecnico per la giustificazione dell'organizzazione della sorveglianza antincendio, ove presente;

e) i pareri del responsabile della sicurezza e dell'esperto qualificato, di cui al punto 2.3 dell'allegato 4, con riferimento alle misure di sicurezza temporanee minime;

f) il Piano di gestione dell'emergenza della galleria aggiornato in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime, trasmesso

anche alla Prefettura e ai servizi di pronto intervento territorialmente competenti; di tale invio il gestore ne da' informazione alla Commissione;

g) i Piani di manutenzione, di monitoraggio e di controllo in esercizio aggiornati in relazione alle misure di sicurezza temporanee minime.».

Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2503